



**Avv. Valentina Maruccio**

Patrocinante innanzi la Corte di Cassazione e le Altre Giurisdizioni Superiori

Via A. Scarlatti n. 188, 80127 Napoli

Telefax 081.0491292 – Cell.347.1340103

C.F. MRCVNT67S54F8390

PEC: valentinamaruccio@avvocatinapoli.legalmail.it

e-mail:marucciovalentina@gmail.com

**ILL.MO**

**TRIBUNALE DI NAPOLI**

**PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

**AI SENSI DELL'ART. 67 C.C.I. E SS.**

Il sig. Dell'Aquila Mario [REDACTED],  
[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Maruccio, con studio in Napoli alla Via A. Scarlatti n. 188, fax. 081/0491292, pec: valentinamaruccio@avvocatinapoli.legalmail.it, presso il quale eletto si domicilia giusta procura in calce che si allega, trovandosi nelle condizioni previste dagli artt. 67 e seguenti del Codice della Crisi (D.lgs. 14/2019) e non ricorrendo alcuna causa ostativa, predispone la seguente proposta di piano di ristrutturazione di debiti del consumatore, che è stata verificata ed attestata dal Gestore nominato il 18.1.2022 dal COA di Napoli, nella persona dell'Avv. Francesco Saverio Orlando, atteso che l'altro gestore nominato Avv. Fusco si cancellava dall'albo dei gestori.

\*\*\*\*\*

Ricorrono i presupposti di cui all'art. 67 e ss, decreto legislativo n. 14/2019 e successive modifiche, ed in particolare il ricorrente:

Si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, della citata normativa, la quale precisa che "lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi" secondo le scadenze originariamente pattuite nonché "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni";

- a) Non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente, attività di impresa;
- b) Non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento ex art. 69 d.lgs 14/2019;

- c) Non hanno subito per cause a loro imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

### CAUSE DI SOVRAINDEBITAMENTO

L'evoluzione storica delle vicende personali del ricorrente narrate di seguito e che hanno comportato la situazione di sovraindebitamento e sulle quali occorre soffermarsi sono quelle occorse nell'anno 2020 a seguito della crisi pandemica da COVID 19.

Il ricorrente, è coniugato dal 2003 con la sig.ra [REDACTED] in regime patrimoniale di comunione dei beni. Da questa unione nascevano tre figli: [REDACTED]

[REDACTED]  
Unitamente alla sua famiglia, dal 2020, abita in Napoli alla [REDACTED].

E' impiegato con contratto a tempo indeterminato presso la [REDACTED], alla [REDACTED] e attualmente lo stipendio netto mensile è pari a circa euro 1.500,00;

L'unica entrata economica del nucleo familiare è costituita dallo stipendio dell'istante che non percepisce altri redditi, nè rendite, ne entrate di alcun tipo.

L'istante, prima di trovarsi in uno stato di crisi economica aveva sempre provveduto, anche se con grandi sacrifici al pagamento dei finanziamenti, di cui si dirà, occorsi unicamente per far fronte alle necessità familiari, ( dall'acquisto dei libri scolastici alle spese mediche, come quelle oculistiche ed ortodontiche) senza mai concedersi vacanze o spese voluttuarie, tanto è vero che fino all'emergenza sanitaria del Covid 19, per arrotondare lo stipendio, non rifiutava anche dei lavori straordinari al fine di soddisfare i bisogni primari personali e soprattutto della propria famiglia.

Nell'anno 2020, a causa dello scoppiare dell'evento pandemico da Covid 19, non potendo arrotondare lo stipendio con piccoli lavoretti, il versamento mensile delle rate dei finanziamenti, contratti negli anni precedenti e che aveva sempre provveduto a pagare con regolarità diventò insostenibile, conducendolo in uno stato di grande sofferenza economica. Ed invero, nel 2020 a causa della nascita della terza figlia, Aurora, veniva costretto dalla madre, con cui abitava in un piccolo appartamento, e che fino a quel momento lo aiutava anche economicamente, a trovarsi nuovo alloggio, e così si trasferiva in una nuova abitazione, per la quale dal giugno del 2020 versa un canone mensile di euro 550,00, che precedentemente non pagava;

A ciò deve aggiungersi anche la circostanza che nel 2020, nel 2021, nel 2022 ed anche nel 2023 lo stipendio lordo dell'istante subiva una sostanziale riduzione rispetto all'anno 2019;

Ed invero, come si evince dall'esame dei CUD versati in atti, lo stipendio lordo annuo dell'istante nel 2021 si riduceva di circa euro 600,00 rispetto all'anno 2020 e di ben 2.526,21 euro rispetto al 2019. Addirittura nel 2022 come si evince dal CUD 2023 versato in atti lo stipendio annuo si riduceva di ben 3801,07 euro rispetto al 2020. Ed ancora dall'analisi delle buste paga del 2023 versate in atti si evince un ulteriore riduzione dello stipendio.

normativa vigente e non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui alla predetta legge.

La famiglia dell'istante composta da moglie e tre figli di cui due minorenni, è monoreddito, atteso che la sig.ra [REDACTED] è casalinga e dedita unicamente alla famiglia soprattutto dopo la nascita del terzo figlio.

Si è quindi in presenza di una situazione di sovraindebitamento del proponente intesa come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e l'entità del patrimonio prontamente liquidabile, nonché come definitiva incapacità a farvi fronte, tenuto conto dell'entità delle spese familiari e del canone di locazione che riducono ulteriormente le risorse disponibili.

Ai fini dell'ammissibilità della proposta è necessario escludere che i debitori abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento, malafede o frode.

Appare evidente che il debitore riteneva possibile adempiere le proprie obbligazioni, al momento in cui furono contratte, in considerazione di una disponibilità economica che riteneva adeguata, così come è apparso evidente che non era intenzione del debitore sottrarsi al pagamento delle proprie obbligazioni. Sulla base di tali considerazioni, sulla base della situazione di difficoltà economica narrate si reputano rispettate le condizioni di meritevolezza.

A tale proposito si evidenzia anche che nel disciplinare i presupposti di ammissibilità della proposta il legislatore ha specificato che " la stessa non è ammissibile quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode". A tale ultimo riguardo qualche decisione aveva già considerato meritevole, non solo la condotta del consumatore che contragga il debito per far fronte a esigenze impreviste e sopravvenute (si pensi ai costi da sostenere per una malattia), ma anche quella del consumatore che, benché già sovraindebitato per situazioni altrettanto involontarie (come, ad esempio, la perdita del lavoro o la riduzione dello stipendio), abbia dovuto contrarre ulteriori obbligazioni onde conservare risorse fondamentali alla propria vita (si pensi a finanziamenti contratti per onorare il mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione), ovvero per far fronte a primarie esigenze di vita personale e familiare.

Ai fini dell'ammissibilità della proposta è necessario escludere che i debitori abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento, malafede o frode. La nuova disciplina trasfusa nel Codice della Crisi e dell'insolvenza, pur mantenendo in vita il requisito della meritevolezza, evidenzia che lo stesso non dovrà più essere oggetto di prova da parte del debitore dovendo il creditore fornire al giudice gli elementi della colpa grave o mala fede in capo al sovraindebitato.

Se si prende in esame la sottoscrizione della cessione del quinto dello stipendio, nel 2017 la famiglia, monoreddito, era composta da quattro persone, due adulti e due minori, e tenuto conto dello stipendio netto percepito dall'attore, della soglia di povertà assoluta per il periodo in esame di euro 1780,81, e che nel contratto di cessione del quinto viene indicato quale stipendio netto euro 1.635,00, e della contemporanea sussistenza nel medesimo periodo di altri finanziamenti, ( Findomestic e Deutsche), è di

tutta evidenza che la FIDITALIA non ha provveduto ad espletare la relativa istruttoria diretta a verificare l'esistenza dei presupposti di legge necessari per la concessione del credito richiesto.

E' di tutta evidenza che qualora il creditore abbia concesso un finanziamento senza considerare il merito creditizio del consumatore, questa condotta può essere stata idonea a creare o rafforzare l'affidamento del consumatore sulla idoneità del proprio reddito a far fronte alle rate del finanziamento, escludendone la negligenza.

Ci sia consentito evidenziare anche che dall'esame degli estratti conto consegnati dall'attore si evince che:

1. L'importo che veniva versato, in un'unica soluzione, il giorno 20.11.2019 dalla Findomestic a seguito del contratto di finanziamento sottoscritto il 13.11.2019 n. 20220214365457 di euro 62.088,00 lordi restituibile in 120 rate di euro 517,40 ciascuna, era solo di euro 5.453,82 atteso che il ricorrente autorizzava a trattenersi le somme utili per l'estinzione dei precedenti finanziamenti (n. 10071350325390, 20152156982922, 20152156982901);
2. L'importo che veniva versato, in un'unica soluzione il giorno 13.4.2017 dalla Deutsche a seguito del contratto di finanziamento n. 6112604200 del 2017 di euro 18.000,00, restituibile in 39 rate di euro 329,00 ciascuna, era solo di euro 4.225,82, atteso che il ricorrente autorizzava a trattenersi le somme utili per l'estinzione del precedente finanziamento.

Da ciò emerge da un lato, la volontà del ricorrente di estinguere i precedenti finanziamenti e dall'altro appaiono evidenti i meccanismi posti in essere da quegli istituti che concedono freneticamente e con leggerezza finanziamenti e prestiti personali, applicando tassi sempre più elevati, senza procedere ad effettuare alcuna istruttoria circa la possibilità di verificare se il richiedente può far fronte agli impegni che va ad assumersi, in totale dispregio della normativa vigente.

L'art. 124 bis TUB, comma 1, infatti prevede che "prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente".

E' quindi previsto in capo al finanziatore l'obbligo di acquisire tutte quelle informazioni utili relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare il finanziamento. Chi richiede un finanziamento deve essere posto nelle condizioni di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto.

Appare evidente che il ricorrente non ha determinato colposamente la situazione di sovraindebitamento, facendo ricorso al credito senza tenere nella giusta considerazione le sue capacità patrimoniali, atteso che nel caso di specie si rivolgeva a professionisti qualificati capaci di valutare il merito creditizio.

Si noti infine anche che, ai sensi dell'art. 69, comma 2 del Codice, il creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che abbia violato i principi di cui all'art. 124-bis del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), ovvero non abbia

valutato il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate fornite dal consumatore stesso e, ove necessarie ottenute attraverso la consultazione di banche dati, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

Lo squilibrio economico tra entrate e carico debitorio si aggravava, così come già rilevato, allorché l'istante non ha potuto più contare sull'aiuto della madre, con la quale conviveva fino al giugno del 2020, ed anzi oltre a far fronte al pagamento di un canone di locazione che prima non versava, il ricorrente ha dovuto subire anche una notevole riduzione dello stipendio.

Ed invero, dapprima la nascita del terzo figlio, poi l'esplosione dell'emergenza sanitaria, e successivamente, a causa del trasferimento in un altro alloggio, il versamento di un canone di affitto di euro 550,00 che fino al 2020 non pagava, perché ospite a casa della madre, la riduzione dello stipendio, ha determinato una grande difficoltà nel provvedere con regolarità a tutti i pagamenti.

### ESPOSIZIONE DEBITORIA

Riepilogando l'esposizione debitoria dell'istante è così composta,

Creditore	Data contratto	Numero contratto	Tipo finanziamento	N. rate	Importo o rata	categoria	Debito residuo EURO
Findomestic/IFIS	13.11.2019	20220214365457	Prestito person.	120	517,40	Chiro g.	41.291,97
Findomestic/IFIS	31.12.2019	20220255677726	Credito finaliz.	22	37,50	Chiro g.	430,87
Findomestic/IFIS	25.05.2019	20220077333592	Credito finaliz.	36	88,10	Chiro g.	1.877,45
Deutsche Bank/MBS	12.05.2017	245180301	Prestito personale	39	329,00	Chiro g.	12.187,40
FIDITALIA Cessione quinto	19.01.2018	681075	Prestito person.	120	327,00	Chiro g.	al 30/06/24 13.734,00
Comune di Napoli			Tari 20/21/22/23			Privileg.	1.696,00
ADER		Estratto ruolo				Privileg.	3.646,02
ADER		//				Chiro gr.	7.354,70
<b>TOTALE</b>							<b>82.218,41</b>

## ELENCO DELLE SPESE CORRENTI

Per il sostentamento suo e della famiglia e per tutte le spese correnti il sig. Dell'Aquila sostiene una spesa mensile pari a circa euro 1.475,00 come da prospetto indicato.

SPESE		EURO
Generi alimentari		400,00
Affitto e condominio		550,00
Gas		30,00
Elettricità		40,00
Telefono + cell.		100,00
Veicolo	assicurazione- bollo - carburante	105,00
Scuola		50,00
Spese mediche		50,00
Abbigliamento		50,00
Spese impreviste		50,00
<b>TOTALE</b>		<b>1.475,00</b>

## PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori chirografari con una falcidia all'80%, mentre i creditori privilegiati verranno pagati integralmente. All'attualità, tenuto conto dell'esistente trattenuta mensile di euro 327,00 sullo stipendio, a titolo di cessione del quinto, la situazione debitoria complessiva è pari ad euro 82.218,41. Il compenso all'OCC di euro 8.279,00, così come calcolato dal Gestore avv. Orlando, atteso il carattere della prededucibilità, sarà versato a partire dal provvedimento di omologa, così come di seguito indicato.

E precisamente il debitore propone quindi di pagare il piano in 72 rate con le seguenti modalità:

1. All'atto dell'omologa del piano l'istante mette a disposizione euro 1.800,00, di cui euro 300,00 all'OCC ed euro 1.500,00 ai creditori privilegiati;
2. A partire dal mese successivo all'omologa il residuo delle competenze professionali dell'OCC pari ad euro 7.979,53 verrà corrisposto mediante accantonamenti mensili di euro 100,00;
3. L'istante intende soddisfare innanzitutto l'intera classe dei creditori privilegiati per un totale di euro 5.703,48, per i quali prevede il pagamento del 100%, versando quindi all'omologa in loro favore euro 1.500,00 (euro 998,20 all'ADER ed euro 501,80 al Comune di Napoli) e poi la restante parte di euro 4.203,48 in successive 19 rate di euro 200,00;

4. La ventunesima rata prevede un versamento di euro 2,32 in favore di ADER e un versamento di euro 1,16 in favore del Comune di Napoli;
5. Per quanto attiene alla classe dei creditori non muniti di privilegio, si prevede una soddisfazione del 20% per un importo totale di euro 15.375,28, da corrispondere come da tabella che segue.

#### MODALITA' DI PAGAMENTO E RATEIZZO

Creditori	Titolo	Importo	Falci dia	Credito residuo	Modalità versamento RATE	Importo rata EURO
OCC	Preded.	<b>8.279,00</b>	0	300,00	all'omologa	300,00
OCC	Preded.	-----	0	7.900,00	2-55	100,00
OCC	Preded.	-----	0	79,53	56 ultima	79,53
FINDOMESTIC/IFIS	Chirogr.	43.600,29	80%	<b>8.720,00</b>	55 rate	110,61
FINDOMESTIC/IFIS	Chirogr.	43.600,29	80%	8.720,00	56-71	165,91
FINDOMESTIC/IFIS	Chirogr.	43.600,29	80%	8.720,00	72 ultima	147,89
FIDITALIA	Chirogr.	13.734,00	80%	<b>2.746,80</b>	23-56	52,87
FIDITALIA	Chirogr.	13.734,00	80%	2.746,80	57-71	59,73
FIDITALIA	Chirogr.	13.734,00	80%	2.746,80	72 ultima	53,24
ADER	Chirograf.	7.354,70	80%	<b>1.470,68</b>	55 rate	18,65
ADER	Chirograf.	7.706,23	80%	1.470,68	56-71	27,98
ADER	Chirograf.	7.706,23	80%	1.470,68	72 ultima	24,94
COMUNE DI NAPOLI	Privilegio	1.908,00	0	<b>1.908,00</b>	all'omologa	501,80
COMUNE DI NAPOLI	Privilegio	1.908,00	0	1.908,00	2-20	66,91
COMUNE DI NAPOLI	Privilegio	1.908,00	0	1.908,00	21	1,16
DEUTSCHE BANK MBS CREDIT	Chirogr.	12.187,40	80%	<b>2.437,48</b>	55 rate	30,92

DEUTSCHE BANK MBS CREDIT	Chirogr.	12.187,40	80%	2.437,48	56-71	46,38
DEUTSCHE BANK MBS CREDIT	Chirogr.	12.187,40	80%	2.437,48	72 ultima	41,34
ADER	Privileg.	3.795,48	0	<b>3.795,48</b>	all'omologa	998,20
ADER	Privileg.	3.795,48	0	3.795,48	2-20	133,09
ADER	Privileg.	3.795,48	0	3.795,48	21 ultima	2,32
<b>TOTALE</b>				<b>29.357,44</b>		

Il debitore propone quindi di pagare il suddetto debito così come falciato tenendo conto della capacità reddituali, delle spese necessarie per il proprio sostentamento e del nucleo familiare. Tenuto conto che lo stipendio mensile del ricorrente è attualmente di circa euro 1.500,00 netti, già decurtato dalla somma destinata alla cessione del quinto appare ragionevole, una volta revocata la cessione del quinto dello stipendio, destinare al versamento per l'esecuzione del piano.

Si osserva infine che:

- l'istante non possiede beni immobili, e che quindi l'alternativa liquidatoria non può essere presa in esame quale mezzo per soddisfare le pretese dei creditori;
- l'istante come detto percepisce uno stipendio netto di circa euro 1.500,00 mensili, già decurtato dall'importo di cui alla cessione del quinto dello stipendio, che la soglia di povertà assoluta per il mezzogiorno di Italia nel 2021 è pari ad euro 1.511,39;
- le spese mensili correnti per soddisfare le necessità familiari ammontano ad euro 1.475,00 appare plausibile che la famiglia Dell'Aquila possa rientrare nel novero di quelle famiglie che vivono sulla soglia di povertà assoluta, senza tenere in considerazione che, dato la tenera età dell'ultimo figlio, laddove ci fossero delle spese impreviste, (come quelle mediche o quelle per un apparecchio dentario o un paio di occhiali), sarebbe impossibile sostenerle.

Tutto ciò premesso il ricorrente

### **PROPONE**

La soddisfazione dei creditori secondo le modalità indicate nel piano così come confezionato, atteso che l'alternativa liquidatoria è rappresentata dall'unico bene mobile registrato intestato al ricorrente, per altro di scarso valore commerciale.

### **CHIEDE**



Che l'Ill.mo Tribunale adito,

In via preliminare:

- disponga la sospensione del pagamento con addebito in conto della rata mensile di euro 327,00 in virtù della cessione del quinto dello stipendio sottoscritto con FIDITALIA, atteso che tali prelievi periodici mensili sono ritenuti necessari per l'esecuzione del piano.
- In via principale:
- Verificato che la proposta del piano soddisfa i requisiti previsti dalla legge;
- Voglia dichiarare aperta la procedura;
- E per l'effetto fissare con decreto l'udienza disponendo a cura dell'OCC le comunicazioni di rito ai creditori della proposta e del decreto, al fine di provvedere alla omologa del piano;
- Disporre che fino all'emissione del provvedimento di omologa, non possano sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.

*Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che lo stesso è dovuto nella misura di euro 98,00.*


Si producono i seguenti documenti:

- a) Procura alle liti;
- a1) Documento di riconoscimento Dell'Aquila;
- b) Istanza per nomina OCC;
- c) Nomina gestori;
- d) Relazione su cause sovraindebitamento;
- e) Verbale interrogatorio;
- f) Modelli 730 anno 2019/2020/2021/2022/2023,
- g) Cud 20/21/22/23;
- h) Buste paga;
- i) Certificato di residenza;
- j) Certificato di Stato di famiglia;
- k) Contratto di locazione e ricevute;
- l) Visura Pra;
- m) Tari Comune di Napoli;
- n) Estratti conto e saldo all'attualità;
- o) Domanda e contratto di finanziamento sett. 2018;
- p) Fidelity n. 681075 cessione V;
- q) Contratto Findomestic 20220214365457 del 13/11/19;
- r) Deutsche Bank finanziamento n. 6112604200;
- s) Contratto Findomestic del 31/12/2019 e del 25/5/2019;
- t) Bollette telefoniche;


- u) Estratto di ruolo ADER;
- v) Comunicazione Banca di Italia;
- w) Riscontri gestore;
- x) Documentazione CRIF e CTC;
- y) Determinazione compenso.

Napoli 7/6/2024

Mario Dell'Aquila



Avv. Valentina Maruccio



*Oggetto: ...  
Napoli, 4/7/2024*

**PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**  
**Dot.ssa Elisabetta Garzo**